



CITTA' DI VIADANA

(Provincia di Mantova)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 585 DEL 18/09/2026

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005. Il documento, oltre alla sua versione in PDF è disponibile anche nella sua versione con firma digitale, in questo formato è possibile consultarlo solo con l'ausilio di uno strumento di lettura di file firmati digitalmente

Settore Servizi Demografici - URP - Informatica - Segreteria - Protocollo -
Contratti - Personale

Servizi Demografici Statistici e URP

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2026

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL
COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2026

Il Responsabile di Servizio

Premesso che:

- il d.lgs. 165/2001 individua nella costituzione del Fondo per le risorse decentrate il presupposto essenziale e imprescindibile per l'erogazione del trattamento economico accessorio al personale delle Pubbliche Amministrazioni;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- la disciplina di riferimento per la quantificazione del Fondo è attualmente dettata dall'art. 79 del Ccnl 16.11.2022, integrata dalle disposizioni del nuovo Ccnl 2022-2024, sottoscritto in data 23/02/2026;

Dato atto che, le risorse del fondo risorse decentrate risultano suddivise in:

- A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1-bis), risorse che presentano la caratteristica di "*certezza, stabilità e continuità*" e che, se legittimamente stanziati, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziati e messi a disposizione della contrattazione integrativa;

Dato atto che, come da previsione dell'art. 79, commi 1 e 1-bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
 - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67, comma 1, Ccnl 2016/18);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 del medesimo art. 67, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Ccnl 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018;
- comma 1 lettera c): risorse stanziati dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (01/04/2023), rapportate al part time, in caso di part time originario (*cfr.* parere Aran CFL 223);

Dato atto altresì che l'art. 58 del Ccnl 2022/2024 introduce le seguenti integrazioni alla parte stabile:

- comma 1: a decorrere dall'01.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del Ccnl 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari allo 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione;
- comma 3: le risorse stanziare ai sensi dell'art. 14 comma 1-bis del d.l. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 1, Ccnl 16.11.2022;

Dato atto altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art. 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del Ccnl 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

RICHIAMATE le disposizioni contrattuali e legislative che consentono di incrementare ulteriormente la parte variabile in deroga ai limiti finanziari ordinari:

- Incremento ai sensi della Legge di Bilancio per l'anno 2022 (art. 79, comma 3, Ccnl 16.11.2022): in attuazione dell'art. 1, comma 604, della legge 234/2021, è data facoltà agli Enti di incrementare le risorse variabili di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018. Tali risorse:
 - sono escluse dal limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
 - vanno ripartite proporzionalmente tra il Fondo risorse decentrate e il budget per le posizioni organizzative (EQ) sulla base della consistenza degli stessi nell'anno 2021;
 - come chiarito dall'orientamento ARAN CFL 211, possono essere stanziare anche negli anni successivi al 2022 fino alla misura massima prevista, in relazione alle disponibilità di bilancio;
- Incremento ai sensi della Legge di Bilancio per l'anno 2025 (art. 58, comma 2, Ccnl 23/02/2026): in attuazione dell'art. 1, comma 121, della legge 207/2024, è prevista l'ulteriore facoltà di incrementare le risorse di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2021. Anche tali risorse:
 - operano in deroga al limite dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
 - devono essere ripartite proporzionalmente tra Fondo e retribuzione di posizione/risultato delle EQ, sulla base della consistenza degli stessi nell'anno 2024;
- Incremento di cui all'art. 8, comma 3, d.l. 13/2023, convertito in legge 41/2023: *“Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.”*

Richiamato l'art. 20 del Ccnl 23/02/2026, il quale prevede la facoltà di destinare ulteriori risorse al finanziamento del lavoro straordinario, in aggiunta a quelle storiche ex art. 14 Ccnl 1.4.1999;

Precisato che tale facoltà:

- deve essere attuata nel rigoroso rispetto del limite complessivo di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- per gli enti privi di dirigenza può comportare la riduzione del Fondo risorse decentrate, ove necessario ai fini del rispetto del predetto limite;

- in tale ultimo caso richiede apposito accordo in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera al), del Ccnl 2022/2024.

Richiamato, altresì, l'art. 60 del Ccnl 2022/2024, che prevede il conglobamento di una quota nello stipendio tabellare dell'indennità di comparto con contestuale riduzione permanente delle risorse stabili del fondo risorse decentrate, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di sottoscrizione della preintesa del Ccnl 2022/2024, ovvero dal 01/01/2026;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, che prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014 (c.d. “decurtazione consolidata”);
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che prevede che “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.*”;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

Richiamati:

- l'art. 11 del d.lgs. 135/2018 che esclude dal limite gli incrementi derivanti dai Ccnl successivi all'entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 e le risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate in deroga alle facoltà assunzionali vigenti;
- l'art. 79, comma 6, Ccnl 2019/2021 che ribadisce il rispetto del limite del 2016, specificando le esclusioni per le voci indicate ai commi 1 (lett. b e d), 1-*bis* e 3;

Rilevato, pertanto che risultano escluse dalla verifica del limite 2016 le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.05.2018 (differenziali p.e.o.);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.05.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015);
- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art. 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-*bis*, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3G e B1 e tra D3G e D1;

- art. 58, comma 1, Ccnl 23/02/2026;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall' 01.01.2019, ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della legge 145/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01.01.2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 56/2017 e dall'art. 1, comma 526, della legge 205/2017;
- incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023;
- **fondi di derivazione dell'Unione europea;**
- art. 79, comma 3 – incremento del fondo nonché del *budget* delle Elevate Qualificazioni, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;
- art. 58, comma 2, Ccnl 23/02/2026, incremento del fondo nonché del *budget* delle Elevate Qualificazioni, fino allo 0,22% del monte salari 2021, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2024;
- incremento di cui all'art 8, comma 3, del d.l. 13/2013;
- incremento di cui all'art 14, comma 1-bis, del d.l. 25/2025;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che, pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e tra queste rilevano per l'ente:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di Elevata Qualificazione;
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo per la remunerazione del lavoro straordinario;

Evidenziato che la RGS, con circolari a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella Tabella 15 a lui dedicata;

Precisato che nell'anno 2026 la figura sarà per l'intero anno in posizione di scavalco e che pertanto, conformemente alle indicazioni ministeriali, il suo trattamento viene posto in deroga al vincolo di legge;

Preso atto che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e se ne darà menzione apposita nella scheda SICI e nella predetta Tabella 15 del Conto annuale del personale;

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalle seguenti decurtazioni:

- Decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, di consolidamento delle riduzioni operate nel periodo 2011-2014 per effetto dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, per € **24.421,00**;
- Decurtazione di cui all'art 60, comma 2, del Ccnl 2022/2024, per conglobamento quota di indennità di comparto nello stipendio tabellare, importo pari ad € **7.385,18**. Tale decurtazione non viene tenuta in considerazione ai fini della incidenza del fondo nel limite 2016, come da espressa disposizione contrattuale collettiva;

Richiamato l'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

Evidenziato che il d.m. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato d.m., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;*

Rilevato che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emessi nel corso dell'anno 2026, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è **inferiore** a quello presente alla data del 31/12/2018;

Richiamato il disposto dell'art. 1, comma 124, della legge di bilancio 2025 (legge 207/2024): *“Ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.”*

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 11/09/2026, ad oggetto *“Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni di incremento della parte discrezionale del fondo per le risorse decentrate anno 2026”;*

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2026 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

➤ Art. 79, comma 1, del Ccnl 16.11.2022:

• **lettera a):**

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, Ccnl 21.05.2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € **208.121,85**;
- risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01.01.2019, per un importo complessivo di € **7.654,40**;
 - lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € **5.646,83**;
 - lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità € **12.964,12**;

• **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Importo pari ad € **7.436,00**;

• **lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al

personale in servizio al 01.01.2021 come da Orientamento applicativo ARAN CFL174 per € **4.215,25**;

- art. 79 comma 1-bis: differenziale stipendiale, quota annuale, calcolato in base al personale in servizio alla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3G e B1 e tra D3G e D1 pari ad € **23.723,44**, come da orientamenti ARAN CFL 175 e CFL 223;
- Art. 58, comma 1, Ccnl 23/02/2026, incremento pari allo 0,14% del monte salari dell'anno 2021, a decorrere dall'01.01.2024, quota 2026. Importo pari ad € **2.876,18**;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2026, *parte stabile*, ammonta ad € **272.638,07**, che al netto delle anzidette decurtazioni viene rideterminato in € **240.831,89**;

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art. 79, comma 2, lettera a), del Ccnl 16.11.2022:

- art. 67, comma 3, lett. c): specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:
 - incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 - art. 45 d.lgs 36/2023: € **25.000,00**;
 - compensi per attività svolte in favore dell'Istat, ex art. 70-ter del Ccnl 21/05/2018: € **10.000,00**;

Rilevato che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata dell'importo discrezionale disposti con la sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 11/09/2026, di seguito specificato: art. 79, comma 2, lett. b): importo fino all'1,2% m.s. anno 1997, € **20.910,67**;

Considerato, altresì, che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le seguenti voci:

- RIA una tantum per dipendenti cessati nell'anno precedente (quota non corrisposta al personale cessato), ex art. 67, comma 3, lett. d), del Ccnl 21/05/2018, per € **9,56**;
- compensi incentivanti i messi comunali in relazione alle notifiche effettuate in favore dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 54 del Ccnl 14/09/2000, per € **200,00**;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti, € **5.752,36**, recupero quota anni 2024 e 2025 dell'incremento di cui all'art. 58, comma 1, del Ccnl 23/02/2026;
- economie maturate a consuntivo di utilizzo del fondo per la remunerazione dello straordinario, ex art. 79, comma 2, lett. d) del Ccnl 16/11/2022, € **27.555,78**;

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2026, *parte variabile*, ammonta ad € **89.428,37**;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2026, nell'ammontare complessivo pari ad € **330.260,25**, come da prospetto "*Fondo risorse decentrate anno 2026*", Allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2026, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006;

Preso atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2026, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, contrattuali e circolari interpretative;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Dato atto, inoltre, che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2023/2025 sottoscritto in data 11/12/2023, ultrattivo, a norma del vigente Ccnl, fino alla stipula del successivo;

Considerato che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-*bis*, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente Ccnl;

Richiamata la deliberazione n. 71/2023/PRSE del 12/07/2023, con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte ha rimarcato il fondamentale ruolo svolto dai revisori dei conti nel perfezionamento della procedura inerente alla contrattazione integrativa, sottolineando l'importanza fondamentale di ogni fase, che deve essere completa in tutti i passaggi, ivi compreso quello della certificazione della regolare costituzione del fondo delle risorse decentrate;

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

Vista l'art. 3 della legge 241/1990;

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 30/06/2026, prot. 20293 del 30/06/2026;

Visto il proprio parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.;
- 2) Di costituire, ai sensi dell'art. 79 del Ccnl Funzioni locali 16/11/2022, così come integrato dall'art. 58 del Ccnl 23/02/2026, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026, per un importo complessivo di € **330.260,25**, come da Allegato A) alla presente Determinazione;
- 3) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2026, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, contrattuali e circolari interpretative;
- 4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2026 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio pluriennale 2026-2028 afferenti la spesa del personale;
- 5) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del d.lgs. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2026-2028, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2027, qualora l'obbligazione giuridica passiva divenga esigibile in tale esercizio;
- 6) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2026, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

- 7) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 8) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 9) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio.

Il Responsabile di Servizio

Settore Servizi Demografici - URP - Informatica - Segreteria -
Protocollo - Contratti - Personale
Martino Conforti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Viadana. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CATTAFESTA ALESSIA in data 18/09/2026
Conforti Martino in data 18/09/2026